

TAR LIGURIA - SENTENZA DEL 4 OTTOBRE 2018 N. 769: esercizio della caccia, ruolo dell'ISPRA e cogenza del principio di precauzione

«L'art. 42 della legge comunitaria 2009/147/CE, nel modificare la legge n.157/92, vieta infatti l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Ne deriva quindi la illegittimità del calendario venatorio laddove non tiene conto né dei principi di precauzione che subordinano l'esercizio della caccia alla conservazione delle specie faunistiche, né dello specifico avviso dell'ISPRA, secondo il quale, con riferimento alla beccaccia, la migrazione prenuziale cade nella seconda decade di gennaio.

La previsione del calendario venatorio, quindi, rientra nel divieto sopra ricordato il cui rispetto è imposto da leggi nazionali e direttive comunitarie di rango superiore alla legislazione regionale in materia, attenendo ad un bene, quale quello ambientale, che va tutelato a favore di tutti i cittadini.»

«Non si può seguire la difesa regionale che ritiene di poter superare il parere obbligatorio rilasciato dall'Istituto con il paragrafo 2.7.2 della Guida, il quale consente la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, in quanto tale sovrapposizione sarebbe solo teorica, poiché si tratta, a tutta evidenza di una supposizione che confligge con il citato principio di precauzione.»

«Proprio per il principio di precauzione che costituisce la pietra angolare della legislazione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, andava evitato il rischio di sovrapposizione tra il periodo di caccia e quello di tutela della riproduzione dell'avi fauna interessata»



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2018, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia Onlus, Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Ente Nazionale Protezione Animali Enpa Onlus, Associazione Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3;

contro

Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Baroli, Leonardo Castagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Unione Enalcaccia non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federcaccia della Regione Liguria, A.N.U.U. - Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale - Sede Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Balletti in Genova, via Corsica 2/11;

per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 355 del 23/05/2018, avente ad oggetto:

“Calendario venatorio regionale stagione 2018/19 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti costituite;

Ritenuto ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo di dover definire con sollecitudine la maggior parte delle censure contenute nel ricorso, tenuto conto della necessità di una pronuncia definitiva e non interinale volta a dare certezza alla stagione venatoria, già in essere da qualche giorno per la caccia al

cinghiale e per l'imminenza dell'apertura della stagione in relazione alle altre specie oggetto di ricorso;

Ritenuto in fatto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 23/07/2018 le Associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 355 del 23/05/2018, avente ad oggetto il "Calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2018/19".

E' censurata, sotto plurimi profili, l'illegittimità della deliberazione in parola, per essersi Regione Liguria asseritamente discostata dalle prescrizioni dettate dall'ISPRA con parere del 31/05/2017, e per aver così adottato un calendario venatorio suscettibile di arrecare nocumento alla fauna stanziale e migratrice presente sul territorio regionale.

In relazione ai singoli motivi di censura, si evidenzia quanto segue.

Quanto all'art. 1, 1 comma lettera A), paragrafo 2) - PERIODI DI CACCIA.

I) "Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 157/92", in quanto il calendario avrebbe previsto, contrariamente ed immotivatamente al parere ISPRA, relativamente alle specie Tordo Bottaccio, Cesena, Colombaccio e Merlo, due giornate aggiuntive di caccia dal primo ottobre al 30 novembre. La caccia in tali giornata sarebbe poi ammessa con la modalità da

appostamento senza alcuna specificazione in luogo della modalità appostamento fisso come prescritto da ISPRA.

Il motivo è infondato per quanto attiene alle specie di colombaccio, merlo e tordo bottaccio.

Per quanto attiene al numero di giornate aggiuntive di caccia la Regione solo apparentemente non avrebbe motivato in maniera analitica le ragioni per le quali ha inteso discostarsi dal parere ISPRA.

La Regione si è espressa nei seguenti termini: *“RITENUTO, pertanto opportuno, per quanto attiene le giornate aggiuntive nel periodo 1 ottobre - 30 novembre di recepire integralmente le indicazioni dell’Ispra relativamente alla specie Tordo sassello, segnalata dall’Istituto quale specie in stato di conservazione sfavorevole (SPEC 1), adottando una sola giornata aggiuntiva, anziché due. Relativamente alla specie colombaccio, si confermano le due giornate aggiuntive settimanali, con riduzione del carniere massimo giornaliero da 15 a 10 capi allo scopo di ridurre la pressione venatoria. Analogamente per le specie: merlo, tordo bottaccio e cesena, si confermano le due giornate aggiuntive con riduzione del carniere massimo giornaliero da 25 a 15 capi.”*

Si evidenzia in proposito come tali affermazioni, tuttavia, trovino riscontro nello Studio “Analisi dei capi abbattuti in Regione Liguria durante le giornate aggiuntive –Report Preliminare” condotto nell’aprile 2018 dal Centro Studi Bio-naturalistici (doc n. 15 produzioni Regione Liguria; ivi si legge: *“...le analisi preliminari condotte per il presente elaborato non abbiano portato a rilevare differenze statisticamente significative tra le Stagioni Venatorie considerate per quanto riguarda il numero di capi abbattuti per quattro delle cinque specie target”*), la cui attendibilità è stata attestata dall’Università di Genova (doc. n. 16 produzioni Regione Liguria).

Peraltro, la riduzione significativa del carniere, da 25 a 15 capi per le specie Tordo Bottaccio, e Merlo e da 15 a 10 per la specie Colombaccio, determina un modesto aumento del numero di esemplari prelevabili.

Ciò consente, per le specie avicole menzionate, di ritenere che la Regione si sia mossa nell'ambito di discrezionalità che ad essa compete, considerato peraltro che la possibilità di introdurre due giornate aggiuntive di caccia era già stata positivamente scrutinata da questa Sezione con sentenza 23 agosto 2013 n. 1130.

Per quanto attiene alla sola Cesena, il motivo è, invece, fondato.

Ed invero, il citato Studio di Analisi ha rilevato, con riguardo alla sola Cesena, una *“differenza statisticamente significativa”* dei prelievi all'esito delle giornate aggiuntive di caccia, tale per cui *“il numero di capi abbattuti in “giornata aggiuntiva” durante la Stagione venatoria 2015/2016 è risultato significativamente più elevato rispetto al numero di capi abbattuti in giornata aggiuntiva 2013/2014”*, così dimostrando la rilevante incidenza del prelievo venatorio su tale specie di volatile.

Alla luce di tale dato statistico, si ritiene complessivamente che, pur a fronte della riduzione del carniere, la previsione di due giornate aggiuntive di caccia per la Cesena non integri misura idonea a garantire un'adeguata tutela di tale categoria di avifauna.

Deve invece ritenersi infondata la censura relativa alle tipologie di appostamento da cui operare l'attività venatoria, alla luce della circostanza che né la legge nazionale (art. 18, comma 6 l. 157/92) né la legge regionale (art.34, comma 7, l.r. 29/ 1994) distinguono tra diverse modalità di appostamento.

E' pertanto legittima la previsione censurata, che si è conformata alla legge non essendo peraltro specificate dal parere ISPRA le ragioni per le quali le esigenze di

tutela dell'avifauna sarebbero soddisfatte esclusivamente dalla caccia mediante appostamento in sede fissa, piuttosto che con appostamento in sede temporanea.

Quanto all'art. 1, 1 comma lettera A), paragrafo 2) – TORDO SASSELLO.

II) Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 157/92” in quanto Regione Liguria non avrebbe recepito integralmente il parere dell'ISPRA, avendo concesso che l'attività venatoria nel periodo 1 ottobre - 30 novembre 2018, potesse essere esercitata anche da appostamenti temporanei.

La censura deve ritenersi infondata alla luce della circostanza che né la legge nazionale (art. 18, comma 6 l. 157/92) né la legge regionale (art.34, comma 7, l.r. 29/ 1994) distinguono tra diverse modalità di appostamento.

Deve pertanto ritenersi legittima la previsione censurata, che si è conformata alla legge non essendo, peraltro, specificate dal parere ISPRA le ragioni per le quali le esigenze di tutela dell'avifauna sarebbero soddisfatte esclusivamente dalla caccia mediante appostamento in sede fissa, piuttosto che con appostamento in sede temporanea.

Quanto all'art. 1, 1 comma lettera B), paragrafo 5) -BECCACCIA.

III) “Illegittimità per eccesso di potere e violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 per difetto di motivazione”.

I ricorrenti si dolgono della circostanza che il calendario venatorio, in preteso contrasto con il parere ISPRA, abbia consentito la conclusione del periodo di caccia al 20 gennaio anziché al 31 dicembre e che non abbia previsto un meccanismo *ad hoc* per sospendere l'attività venatoria in caso di ondate di gelo.

In ordine al primo profilo di censura, occorre rilevare come la scelta di prolungare il periodo di caccia fino al 20 gennaio sia in contrasto con il documento *Key Concepts* che individua la data di inizio della migrazione pre-nuziale nella seconda decade di gennaio.

L'art. 42 della legge comunitaria 2009/147/CE, nel modificare la legge n.157/92, vieta infatti l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Ne deriva quindi la illegittimità del calendario venatorio laddove non tiene conto né dei principi di precauzione che subordinano l'esercizio della caccia alla conservazione delle specie faunistiche, né dello specifico avviso dell'ISPRA, secondo il quale, con riferimento alla beccaccia, la migrazione pre nuziale cade nella seconda decade di gennaio.

La previsione del calendario venatorio, quindi, rientra nel divieto sopra ricordato il cui rispetto è imposto da leggi nazionali e direttive comunitarie di rango superiore alla legislazione regionale in materia, attenendo ad un bene, quale quello ambientale, che va tutelato a favore di tutti i cittadini.

Neppure si può seguire la difesa regionale che ritiene di poter superare il parere obbligatorio rilasciato dall'Istituto con il paragrafo 2.7.2 della Guida, il quale consente la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, in quanto tale sovrapposizione sarebbe solo *teorica*, poiché si tratta, a tutta evidenza di una *supposizione che confligge con il citato principio di precauzione*.

Per quanto riguarda invece la seconda censura, che lamenta la mancata attivazione di un meccanismo *ad hoc* finalizzato a interrompere l'attività venatoria nel caso di ondate di gelo, la Regione con valutazione discrezionale, ha ritenuto sufficiente la previsione generale di cui all'art. 36, comma 1, di cui alla l.r. 29/94 richiamata dal calendario venatorio.

Tale scelta discrezionale non appare illogica o irrazionale.

Invero, *"il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato da ISPRA, stabilisce i una serie di criteri, estremamente restrittivi, per la definizione «ondata di gelo»: i) brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore); ii) temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale; iii) temperature minime giornaliere molto basse; iv) temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo); v) estensione minima del territorio interessato su base provinciale; vi) durata dell'ondata di gelo stimata in sei/ sette giorni"*.

L'eccezionalità del contemporaneo ricorrere di tutti gli eventi contemplati, non essendo stato dimostrato che il solo ricorrere di uno di essi integri gli estremi dell'ondata di gelo, non impone, secondo un criterio di razionalità, l'adozione di misure straordinarie di monitoraggio e di intervento.

Quanto all'art. 1, 1 comma lettera B), paragrafo 9) – PERIODO DI CACCIA AL TORDO SASSELLO.

IV) “Violazione dell'articolo 18 della legge 157/92 – illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione all'articolo 34, comma 8, della l.r. 29/94” in quanto il numero di esemplari prelevabili 25 non sarebbe conforme al parere ISPRA.

Il motivo è fondato.

Deve rilevarsi, infatti, come ISPRA sebbene non abbia espresso un parere in ordine alla consistenza del carniere con riguardo alla specie del tordo sassello, abbia tuttavia sottolineato nella premessa, riguardante tutta la caccia ai volatili, che il parere si adegua al *“doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività.”*

In particolare l'articolo 42 della legge comunitaria 2009/147/CE, nel modificare la legge n.157\92 vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Ne deriva quindi la illegittimità del calendario venatorio laddove non tiene conto dei seguenti principi, né dello specifico avviso dell'ISPRA secondo il quale la migrazione pre-nuziale cade nella terza decade di gennaio per il tordo sassello, rientrando quindi nel divieto sopra ricordato ed imposto da leggi nazionali e direttive comunitarie di rango superiore alla legislazione regionale in materia attenendo alla tutela di un bene ambientale che va tutelato a favore di tutti i cittadini.

Neppure si può seguire la difesa regionale che ritiene di poter superare il parere obbligatorio rilasciato dall'Istituto con generiche considerazioni circa la prassi di decenni di stagioni venatorie che indicavano il 31 gennaio come termine di chiusura della caccia, né può trovare ingresso l'argomentazione secondo la quale, avendo le norme in oggetto previsto una certa discrezionalità nella predisposizione del calendario venatorio, questo ponga la regione al riparo dalle mende che una

errata considerazione dei periodi di divieto prenuziale o di nidificazione può provocare sulle specie cacciabili interessate.

Infine, proprio per il principio di precauzione che costituisce la pietra angolare della legislazione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, andava evitato il rischio di sovrapposizione tra il periodo di caccia e quello di tutela della riproduzione dell'avi fauna interessata.

Quanto all'art. 1, comma 1, lett. d) – PRELIEVO DEL CINGHIALE.

V) “Violazione dell'art. 18, primo comma, lett. d) della legge 157/92”, in quanto da un lato, l'anticipazione al 16 settembre della caccia al cinghiale sarebbe in contrasto con la normativa statale che, per converso, la ammette soltanto a partire dal 1 ottobre e dall'altro lato, tale anticipo non sarebbe coerente col dettato normativo nazionale di riferimento e non risulterebbe condivisibile sotto il profilo tecnico-scientifico, in considerazione del rilevante impatto che la tecnica di prelievo prevista (vale a dire, in forma collettiva e con cani al seguito) esercita sulle specie non target.

Il motivo è fondato.

La regione, come anticipato, ha anticipato la cacciabilità del cinghiale al 16 settembre, in luogo del 1 ottobre.

Tuttavia, l'art. 18, comma 2 concede la possibilità di anticipazione a determinate condizioni.

In particolare, tale disposizione recita che: *“I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio*

dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”.

Orbene, l'operatività di tale possibilità è quindi subordinata al previo specifico parere dell'ISPRA e alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori, i quali, nella specie, non risultano adottati.

Inoltre, un'apertura anticipata della caccia al cinghiale, rispetto alle altre specie cacciabili, come espressamente affermato dal parere ISPRA, “non risulta condivisibile sotto il profilo tecnico-scientifico per il rilevante impatto che tale tecnica di prelievo esercita sulle specie non target.

Bisogna infatti ricordare che questo tipo di caccia è svolto da squadre non inferiori a quindici cacciatori che si muovono contemporaneamente sul terreno della battuta con enorme impatto per le specie non cacciabili che abitano nel territorio.

Ciò senza dimenticare la circostanza che l'anticipazione della caccia in un periodo nel quale i boschi sono ancora molto frequentati da escursionisti con interessi diversi, è foriera di pericoli alla incolumità di altri cittadini che utilizzano i boschi per la ricerca di funghi, sport, passeggiate.

Donde la fondatezza del motivo.

Occorre, peraltro, precisare che l'annullamento *in parte qua* del calendario venatorio non dovrà comportare un'indebita estensione del periodo di caccia al cinghiale oltre il trimestre previsto dalla legge.

Quanto all'articolo 1, 1° comma, lett. g) – ORARIO DI CACCIA GIORNALIERO.

VI) “Violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 – eccezione di incostituzionalità dell'articolo 34, comma 7 bis, della l.r. 29/94 Corte cost v. 191/2011”

Sul punto, sono ravvisati, nella prospettazione delle ricorrenti, gli estremi di illegittimità costituzionale della norma del calendario impugnato che recepisce l'ultimo periodo del comma 7 bis dell'articolo 34 della L.r 29/94, in quanto non rispettosa dell'articolo 18 della legge statale 157/92 e, dunque, dell'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale.

L'esame della censura di illegittimità costituzionale dovrà essere operato separatamente delle altre.

Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera g) – ORARIO DI CACCIA GIORNALIERO PER BLOCCHI DI 15 GIORNI.

VII) “Violazione dell'articolo 18, comma 7, della legge 157/92 e dell'articolo 34 della l.r. 29/94”.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la definizione temporale giornaliera della giornata di caccia non esclude la possibilità che più giornate siano accorpate in una determinazione unitaria, purché siano comunque rispettati i termini iniziali e finali della giornata stessa.

I ricorrenti non dimostrano che il calendario abbia sfiorato tali termini onde l'inammissibilità della censura.

Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera l) – CARNIERE MASSIMO.

VIII) “Illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione”, in quanto per quanto riguarda l'allodola sarebbe previsto un numero di capi abbattibili pari a 50 senza tenere conto dei capi prelevati fuori regione e, per quanto riguarda la moretta, la previsione dell'inizio della relativa attività venatoria al 1 novembre sarebbe inadeguata perché la migrazione di tale specie terminerebbe solo a fine novembre.

La censura è infondata.

Innanzitutto, per ciò che attiene l'allodola, si richiama l'art. 38 l.r. 29/94 (cui fa rinvio l'art. 3 del calendario venatorio), il quale prevede che sul tesserino, avente validità nazionale, siano annotati non solo i capi abbattuti nel territorio ligure ma anche i capi prelevati fuori regione per un numero complessivo pari a 50, onde la validità della previsione censurata.

Per quanto inerisce la moretta, la posizione della regione in ordine all'inizio della caccia al 1 novembre è adeguatamente motivata, in quanto fondata sul carattere non più protetto della specie.

In ogni caso, la regione, per questa specie, ha anche previsto la riduzione dei capi abbattibili nell'intera annata venatoria, ponendo il limite massimo pari a 15.

Quanto all'articolo 3 – TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.

IX) “Violazione dell'articolo 12, comma 12 bis della legge 157/92, introdotto dall'articolo 31 della legge 122/2016 relativo all'immediata annotazione del capo abbattuto sul tesserino regionale venatorio”.

A tal proposito, sono ravvisati, nella prospettazione delle ricorrenti, gli estremi di illegittimità costituzionale dell'art 3 del calendario impugnato, il quale opera integrale rinvio all'articolo 38, 8° comma della l.r. 29/94, come modificato dalla l.r. 10/2017, in quanto non rispettoso dell'art. 12, comma 12 bis della legge statale 1 n. 57/92 e, dunque, dell'art. 117, comma secondo, lettera s) della Carta costituzionale. L'esame della censura di illegittimità costituzionale dovrà essere operato separatamente delle altre.

Quanto all'ATTIVITA' VENATORIA DA APPOSTAMENTI COLLOCATI A MENO DI 500 METRI DALLE ZONE UMIDE FREQUENTATE DAGLI ACQUATICI.

X) "Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/90 – violazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 157/92", in quanto la regione non avrebbe preso in considerazione gli uccelli acquatici i quali rimarrebbero sprovvisti di adeguata tutela.

Il motivo è fondato.

Posto che la regione, con riferimento a tale censura, non ha formulato alcuna difesa, si ritiene opportuno un rinvio della questione all'amministrazione regionale al fine di consentirle di operare nuove valutazioni.

La Regione, nel ritenere l'inesistenza sostanziale di habitat umidi di qualche rilevanza, si è limitata ad estrapolare alcuni dati dalla pubblicazione "Atlante degli habitat natura 2000 in Liguria" senza analizzare lo studio che evidenziava la presenza non solo di due ambienti, quelli presi in considerazione dalla Regione, ma di ben diciotto ambienti diversi.

L'assenza di difese regionali sul punto evidenzia il difetto di istruttoria che ha connotato l'operato dell'ente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

respinge i seguenti motivi di ricorso in quanto infondati: il primo, il secondo, il terzo con specifico riferimento alla mancata attivazione di un meccanismo ad hoc finalizzato a interrompere l'attività venatoria nei confronti della beccaccia nel caso di ondate di gelo, l'ottavo;

accoglie il primo motivo con riguardo alla sola Cesena, il terzo motivo con riguardo alla posticipazione della chiusura dell'attività venatoria nei confronti della beccaccia al 20 gennaio anziché al 31 dicembre, il quarto sempre in relazione al prolungamento del calendario venatorio in gennaio;

accoglie il quinto, imponendo all'amministrazione di non estendere il periodo di caccia al cinghiale oltre il trimestre previsto dalla legge, rimanendo salve le norme previste dalla l.n.248\2005 che disciplina il prelievo in forma selettiva di bovidi, cervidi ed ungulati tra i quali ultimi rientra il cinghiale.

dichiara inammissibile il settimo motivo di ricorso;

accoglie il decimo motivo;

Con separata ordinanza verrà sollevata la questione di legittimità costituzionale nei confronti dei motivi sesto e nono la cui decisione viene sospesa, ritenuti dal Collegio rilevanti, ai fini della loro decisione e non manifestamente infondate le censure proposte nei due motivi di ricorso.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente, Estensore

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO
